

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1406 del 18/03/2026
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola COMUNE: San Lazzaro di Savena (BO) Loc. Farneto TITOLARE: Ditta individuale Dozza Enzo CODICE PRATICA N. BO15A0065/25RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1495 del 17/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola

COMUNE: San Lazzaro di Savena (BO) Loc. Farneto

TITOLARE: Ditta individuale Dozza Enzo

CODICE PRATICA N. BO15A0065/25RN

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica,

ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65

del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 04/12/2025 con il n. PG/2025/215908, presentata dalla ditta individuale Dozza Enzo, C.F. DZZNZE38M15H945F con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Venezia, 31, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 1,7 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 162 mc mediante 1 pozzo esistente, rilasciata con determinazione n. 3221 del 09/09/2016 (pratica BO15A0065/25RN);

Richiamata la determinazione n. 3221 del 09/09/2016, con la quale è stata assentita alla ditta individuale Dozza Enzo, C.F. DZZNZE38M15H945F con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Venezia, 31, nella persona del suo legale rappresentante, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante 1 pozzo di profondità di 5 m dal p.c., posto su un terrazzo idrologicamente connesso con il Torrente Zena, in Comune di San Lazzaro di Savena (BO) - Loc. Farneto ad uso irrigazione agricola con scadenza 31/12/2025 (pratica BO15A0065);

Dato atto che in data 19/01/2026 con protocollo n. BO6944 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica

della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo di concessione è assimilabile all'uso "irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione **è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e **rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione sono rimasti invariati;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 28 in data 28/01/2026 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 09/01/2026 con il protocollo n. PG/2026/2800, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

Preso atto del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti in data 19/01/2026, con protocollo n. PG/2026/9557, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiamano le seguenti:

- *l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;*

ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto del parere del Consorzio della bonifica Renana acquisito agli atti in data 05/02/2026, con il Protocollo n. PG/2026/23113, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

Verificato che i quantitativi richiesti **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione è idrologicamente interconnessa con il corpo idrico fluviale "Torrente Zena - Sez. Imm. Idice" codice IT080620010000005ERER, con stato ecologico buono ed in condizione di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto di cui richiama in particolare:

- A seguito della connessione delle falde captate dai pozzi con la falda di subalveo del fiume, il prelievo è assoggettato alla regolamentazione dei corsi d'acqua superficiali e pertanto la derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle del punto di prelievo transiti nel corso d'acqua Torrente Samoggia il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,06 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,10 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo;

Dato atto del mancato invio dati di misurazione dei volumi d'acqua derivati annualmente dal concessionario che pertanto dovrà essere tassativamente effettuato a partire dal rilascio del rinnovo di concessione;

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2025;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad **€ 90,00**;

- del canone di concessione per l'anno **2026** per un importo pari ad **€ 14,55**;

- del deposito cauzionale per l'importo di **€ 250,00**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 05/03/2026 (assunta agli atti al prot. n. PG/2026/41434 del 05/03/2026);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico incaricato dall'Amministrazione concedente, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** alla ditta individuale Dozza Enzo, C.F. DZZNZE38M15H945F con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Venezia, 31, nella persona del suo legale rappresentante, **il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica** sotterranea, in Comune di San Lazzaro di Savena (BO) - Loc. Farneto, mediante 1 pozzo, sul terreno di proprietà, identificato catastalmente al Foglio 38, mappale 97 ad uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione n. 3221 del 09/09/2016, alle seguenti condizioni:
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima complessiva di 1,7 l/s e volume annuo complessivo di 162 mc;
 - b) qualora intervenga la necessità di effettuare **un cambio di titolarità** della concessione dovrà essere formalizzata apposita istanza da inviare all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2035**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di

eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
 - 3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso riconducibile a "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 14,55 per l'anno 2026; importo che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
 - 4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - 5) di stabilire che il concessionario dovrà:
 - corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;
 - trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.
- 6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
 - 7) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è già stata versata a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 3221 del 09/09/2016 (in riferimento al procedimento BO15A0065);
 - 8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
 - 9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;
 - 10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
 - 11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
 - 12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
 - 13) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;

per gli aspetti di competenza;

- 14) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
- 15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, Sede di Bologna - Ubaldo Cibin;
- 16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata alla ditta individuale Dozza Enzo, C.F. DZZNZE38M15H945F con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Venezia, 31, nella persona del suo legale rappresentante;

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTM RER X: 692.173, Y: 923.634, su terreno di proprietà, individuato nel Foglio 38, mappale 97 del NCT del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) così come indicato nelle planimetrie catastali agli atti, sul terrazzo destro idrologicamente interconnesso con il corpo idrico fluviale "Torrente Zena - Sez. Imm. Idice" codice IT080620010000005ER, ai sensi della D.G.R. n. 2293/2021;
- B) l'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 5 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro 1.000 mm, dotato di una pompa di potenza pari a 0,75 kW, regolata alla portata massima di 1,7 l/s;
- C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **1,7 l/s** per complessivi **162 mc/anno**;
- D) la risorsa concessa è utilizzata per l'irrigazione agricola di un terreno della superficie complessiva di ha 0,2 coltivato a pomodori per una superficie di ha 0,05, fragole per una superficie di ha 0,05 e orticole per una superficie di ha 0,1;
- E) attraverso un impianto di irrigazione in parte a gocci ed in parte a pioggia;
- F) il prelievo è assimilabile all'uso "irrigazione agricola", ai sensi dell'art. 152 comma 1 lett. a);
- G) il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Deve essere mantenuto in esercizio il dispositivo per la **misurazione del volume annuale** d'acqua derivato e il dato relativo ai consumi dell'anno precedente dovrà essere comunicato all'Amministrazione concedente entro il **31 gennaio** di ogni anno attraverso la piattaforma online al seguente indirizzo: <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> (accedi al servizio / inserisci una domanda/comunicazione) al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

A seguito della connessione delle falde captate dai pozzi con la falda di subalveo del fiume, il prelievo è assoggettato alla regolamentazione dei corsi d'acqua superficiali e pertanto la derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle del punto di prelievo transiti nel corso d'acqua Torrente Samoggia il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,06 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,10 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo;

Il concessionario deve garantire che il pozzo sia protetto da cadute accidentali al suo interno, mediante: chiusura dell'imbocco del pozzo con piastra metallica flangiata/chiusino lucchettato che consente solo il passaggio della tubazione di mandata della pompa sommersa e dei cavi di collegamento elettrico; manufatto di protezione della testa del pozzo con accesso limitato da dispositivi di chiusura;

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunti da dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art. 6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2035**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2035**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente

può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art. 8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 13

del 19/01/2026

OGGETTO: NULLA-OSTA E SCREENING V.INC.A PER IL RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE DA POZZO GIÀ AUTORIZZATO IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - PROCEDIMENTO ARPAE BO15A0065/25RN.

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Preso atto della richiesta di nulla-osta e Screening V.Inc.A pervenuta all'Ente di gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Orientale da parte di ARPAE con allegata l'istanza presentata dal sig. Enzo Dozza, acquisita al ns. Protocollo n. 56 del 9/01/2026, relativa al rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee mediante pozzo esistente sito in Comune di San Lazzaro F. 38 mappale 97, Procedimento BO15A0065/25RN;

Visti gli allegati alla richiesta di nulla-osta:

- Concessione precedente emessa con Determinazione regionale n. 3221 del 08/01/2016;
- Modulo attivazione istanza e Format proponente per il procedimento Screening V.Inc.A (DGR 1174/2023);

da cui risulta che il Sig. Enzo Dozza, titolare dell'omonima Azienda agricola Partita I.V.A. 01863611206, intende continuare a prelevare acque sotterranee da un pozzo esistente di 1 metro di diametro a profondità 5 metri, equipaggiato con pompa sommersa di 0,75 Kw con portata max di prelievo di 1,7 l/s, per un fabbisogno annuale di 162 metri cubi/anno al fine di irrigare le colture orticole nei terreni di proprietà di 0,2 ettari in area catastalmente individuata al Foglio 38 mappale 97 e 247 del Comune di San Lazzaro di Savena;

Visto l'elaborato T 1 del Piano Territoriale del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa dal quale risulta come l'area interessata dal prelievo ricada in "Zona Cf di protezione e valorizzazione degli ambienti fluviali", all'interno della ZSC-ZPS IT4050001 "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa", senza il coinvolgimento di habitat di interesse comunitario;

Considerato in particolare che l'area di intervento del presente nulla-osta ricade all'interno del Sito Natura 2000 IT 4050001 "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa" e che, in linea generale, tutti i prelievi e gli scarichi devono essere valutati preventivamente per evitare e minimizzare i possibili effetti negativi nei confronti degli ambienti fluviali e delle specie animali e vegetali a questi associati;

Richiamate:

- la Legge regionale 7/2004 e la Legge Regionale 4/2021 (in particolare gli artt. 25, 26, 27 e 28) per quanto riguarda le competenze nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1174 del 10/07/2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA)";
- la Delibera di Giunta regionale n. 1227 del 24/06/2024 Misure Generali e Specifiche dei Siti

Natura 2000;

Visto il modulo di attivazione istanza di Valutazione d'incidenza per il provvedimento di Screening e il Format proponente;

Vista la localizzazione del pozzo e le sue caratteristiche (profondità, oscillazione della falda....), non si può escludere che il prelievo si verifichi in subalveo, interessando direttamente le acque del Torrente Zena; detto prelievo va pertanto considerato analogamente alla captazione in alveo in quanto, come previsto dal Regolamento 41/2001 le *"acque subalvee" oltre a costituire parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali"*;

Considerato che il suddetto prelievo idrico dovrà essere svolto con modalità tali da non comportare perturbazioni significative agli habitat naturali e seminaturali e degli habitat delle specie di cui agli allegati I, II e IV della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 presenti nella ZSC-ZPS e comunque **senza pregiudizio per il deflusso minimo vitale del Torrente Zena** e nel rispetto delle Misure generali e Specifiche di conservazione dei Siti Natura 2000 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1227 del 24/06/2024 e degli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa";

Richiamato inoltre il vigente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in cui si prevede, tra l'altro, che *"le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite"* (art. 77 - Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale) e ricordato che tra gli obiettivi qualitativi figurano vari parametri legati a più fattori tra loro correlati (eventi meteorologici, prelievi eccessivi, scarichi inquinanti);

Visti gli artt. 14 e 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco vigente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 103 del 05/12/2005 in merito alla tutela delle acque e degli ambienti fluviali e il Regolamento del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, approvato con Delibera di Giunta Regionale il 27 dicembre 2021 e pubblicato sul BURERT n 383 del 31 dicembre 2021;

Dato atto che è necessario comunque prescrivere particolari modalità operative al fine di minimizzare il possibile impatto nei confronti dell'ambiente torrentizio nel suo complesso;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

- 1. di rilasciare**, ai sensi dell'art. 6bis del Piano territoriale del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, il nulla-osta per l'emissione da parte di ARPAE di rinnovo concessione di derivazione di acque sotterranee mediante pozzo esistente sito in Comune di San Lazzaro di Savena (F. 38 mappale 97), all'interno del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e omonimo Sito Natura 2000 intestato al Sig. Enzo Dozza, titolare dell'omonima Azienda agricola Partita I.V.A. 01863611206, acquisita al prot. n. 56 del 9/01/2026, Procedimento BO15A0065/25RN;
- 2.** di ritenere la richiesta in argomento conforme a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco, in particolare dalle Norme di attuazione previsti per la Zona C, per la tutela dei corsi d'acqua, della flora e vegetazione, per la tutela faunistica;
- 3.** di subordinare il presente provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni che dovranno comparire nell'atto di concessione:
 - in corrispondenza dell'impianto di prelievo delle acque dal pozzo dovrà essere installato un contatore misuratore; l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - la portata massima e il prelievo massimo annuale dovranno rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione;
 - la derivazione dovrà essere inserita tra le turnazioni di prelievo già previste dalla Regione Emilia-Romagna rispettando i periodi, gli orari e divieti da questo previsti; l'attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale stabilito dalle autorità competenti;
 - l'impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;
- 4. di dichiarare positivo l'esito dello Screening dell'intervento;** la derivazione di acqua nelle modalità sopra esposte non determina incidenza negativa significativa sul Sito Natura 2000 IT4050001 "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa" in quanto conforme agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/ CE previsti dalle "Misure di conservazione specifiche" del Sito;
- 5.** di fare salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti;
- 6.** di comunicare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di

Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si ricorda che il presente atto è propedeutico ad eventuali provvedimenti autorizzativi o pareri di competenza di altri Enti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.